



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

*“ Gli animali soffrono più degli esseri umani perché non sanno il motivo per il quale debbono soffrire “*

*“ Un animale soffre qualora gli venga impedito, in una qualche maniera, di estrinsecare il suo pieno repertorio comportamentale naturale “*

Sindaco: Giampiero Falzone

Assessore con delega per le politiche per il benessere degli animali: Clelia Bordenga

Approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 28/11/2024

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI**

### **Premessa:**

Il Consiglio Comunale di Calderara di Reno nell'approvare il presente Regolamento recepisce e fa propria la dichiarazione universale dei diritti degli animali, proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 15/10/1978, che viene di seguito riportata:

### **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale**

- **Considerato** che ogni animale ha dei diritti;
- **considerato** che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
- **considerato** che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
- **considerato** che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
- **considerato** che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
- **considerato** che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

### **PROCLAMA:**

#### **Articolo 1**

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

#### **Articolo 2**

- a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
- b) l'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
- c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

#### **Articolo 3**

- a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
- b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

#### **Articolo 4**

- a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
- b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

#### **Articolo 5**

- a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;

b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

#### **Articolo 6**

- a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
- b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

#### **Articolo 7**

Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.

#### **Articolo 8**

- a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione;
- b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

#### **Articolo 9**

Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

#### **Articolo 10**

- a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo;
- b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.

#### **Articolo 11**

Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biicidio, cioè un delitto contro la vita.

#### **Articolo 12**

- a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;
- b) l'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.

#### **Articolo 13**

- a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto;
- b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.

#### **Articolo 14**

- a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;
- b) i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

### **Normativa di riferimento**

- Artt. 823 e 826 del Codice Civile;
- DPR 31/03/1979 Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato;
- Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" (G.U. n. 30 agosto 1991);
- Legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione" (C.I.T.E.S.);
- Legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma";
- Decreto Legislativo n. 285 del 1992 "Nuovo Codice della Strada"
- Legge Regionale 8/1994 "Tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;
- Legge Regionale 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e s.m.i.;
- Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" (G.U. n. 178 del 31/7/2004);
- Ordinanza ministeriale 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani" (GU 213 del 10/9/2004) e seguenti;
- Legge Regionale 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", e relative Delibere attuative;
- Legge Regionale 15/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"
- Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 "Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005";
- Decreto Ministero dell'Interno del 23 marzo 2007;
- Ordinanza ministeriale 19/03/2009 "Modifiche all'Ordinanza del 18 dicembre 2008 sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" e seguenti;
- Il Regolamento UE 1069/2009 e la relativa DGR n. 274/2013 "Approvazione delle linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1069/2009";
- Legge n. 201 del 04 novembre 2010 "Ratifica dell'esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'orientamento interno";
- Decreto Ministero dei Trasporti 09 ottobre 2012, n. 217 e s.m.i.;
- Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 12 luglio 2019.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134;
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135;
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136.

## **INDICE**

### **Titolo I - I PRINCIPI**

- Art. 01 - Profili istituzionali
- Art. 02 - Valori etici e culturali
- Art. 03 - Competenze del Sindaco
- Art. 04 - Diritti degli animali

### **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 05 - Definizioni
- Art. 06 - Ambito di applicazione
- Art. 07 - Esclusioni

### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 08 - Detenzione di animali
- Art. 09 - Divieti e obblighi
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 11 - Abbandono di animali
- Art. 12 - Tutela degli habitat, attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica
- Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio
- Art. 16 - Esposizione di animali
- Art. 17 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

### **Titolo IV - CANI**

- Art. 18 - Detenzione cani, attività motoria e rapporti sociali
- Art. 19 - Divieto di detenzione a catena o similari
- Art. 20 - Dimensioni e caratteristiche dei box detenuti dai privati
- Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 22 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 23 - Accesso nei pubblici esercizi
- Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 25 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali
- Art. 26 - Strutture di ricovero e custodia per cani

### **Titolo V - GATTI**

- Art. 27 - Gattile e la gestione
- Art. 28 - Colonie feline
- Art. 29 - Gestione delle colonie feline da parte dei referenti
- Art. 30 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

### **Titolo VI - VOLATILI**

- Art. 31 - Detenzione di volatili
- Art. 32 - Dimensioni delle gabbie
- Art. 33 - Divieto di alimentazione incontrollata

### **Titolo VII - ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE ACQUATICHE**

- Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

#### **Titolo VIII – RETTILI E ANFIBI**

Art. 36 - Detenzione di rettili e anfibi

Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e gabbie

#### **Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 38 - Sanzioni

Art. 39 – Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali, proventi e sanzioni

Art. 40 - Organi di Vigilanza

Art. 41 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

## **Regolamento Comunale per la Tutela, Salvaguardia e Protezione degli Animali**

### **Titolo I - I PRINCIPI**

#### **Art. 1 - Profili istituzionali**

Il Comune di Calderara di Reno, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto e Regolamenti Comunali, promuove la cura, la conservazione e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.

Gli interventi di pianificazione del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune condivide integralmente La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale approvata dall'Unesco il 15/10/1978 in occasione dell'anno internazionale dell'Ambiente.

#### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

Il Comune di Calderara di Reno:

- a) valorizza le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- b) opera affinché sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
- c) incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali;
- d) promuove l'amicizia fra i bambini, gli anziani e gli animali, anche attraverso Interventi Assistiti con gli Animali, un termine generale per indicare diversi tipi di interventi: a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa, didattica, e ricreativa, che prevedono il coinvolgimento di animali domestici e che sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuro motoria, mentale e psichica, ma possono anche essere indirizzati a individui sani. L'animale rappresenta, infatti, un vero amico: stimola all'attività, lo incoraggia ad interagire con esso, sa dare affetto. L'animale promuove lo sviluppo del senso di responsabilità e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita, quali l'amore, la malattia, la nascita, la morte;
- e) si impegna a tutelare e a realizzare, anche in armonia con le indicazioni di Rete Natura 2000, corridoi ecologici per la fauna selvatica anche in area urbana.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile:

- a) esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
- b) promuove la cura e la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché di quelle rientranti nell'elenco delle specie ritenute cacciabili nel rispetto di quanto previsto nella specifica normativa;
- c) vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Art. 4 - Diritti degli animali**

Il Comune di Calderara di Reno:

- a) riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto dei diritti degli animali;
- b) promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
- c) si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa nazionale e internazionale.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 5 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento, il riferimento generico di animale, quando non esattamente specificato, si applica a tutta la fauna presente sul proprio territorio salvo le esclusioni indicate all'art. 7.

Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

- a) Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da Leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Calderara di Reno (BO).
- b) Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

### **Art. 7 - Esclusioni**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività di commercio ed allevamento degli animali d'affezione disciplinate dalla L.R. n. 5/2005 "Norme in materia di benessere animale" e relativa delibera contenente le indicazioni tecniche, salvo quanto specificato dal presente regolamento;
- b) all'attività venatoria delle specie selvatiche in quanto regolate da specifiche normative;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 8 - Detenzione di animali**

Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali, devono:

- a) tenere gli animali in buone condizioni igienico-sanitarie;
- b) accudirli e alimentarli tenuto conto della specie e della razza alla quale appartengono;
- c) assicurargli le loro necessarie cure medico veterinarie.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche etologiche, anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

I locali di ricovero devono essere dotati di sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo dalle intemperie e dall'esposizione al sole.

I proprietari o detentori di animali devono adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l'incolumità pubblica e la salute pubblica.

## **Art. 9 - Divieti e obblighi**

### **È vietato:**

- a) porre in essere atti lesivi, attivi od omissivi, dell'integrità fisica e comportamentale di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
- b) apporre agli animali collari che provochino stimolazioni elettriche;
- c) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua pulita, che deve essere sempre tenuta a disposizione dell'animale o sottoporli a esposizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute;
- d) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- e) gli animali, nel caso in cui vengano tenuti, anche solo per parte della giornata, all'esterno, devono avere a disposizione un idoneo luogo di riparo e almeno acqua a disposizione, che deve essere cambiata giornalmente;
- f) detenere cani e gatti in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure;
- g) detenere animali lungo l'argine dei fiumi;
- h) addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a stimolazioni con collari elettrici o elettronici, con le punte, violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- i) utilizzare collari elettrici e collari con le punte rivolte all'interno, che infastidiscano o spaventino l'animale;
- j) utilizzare animali per il pubblico divertimento; sono assolutamente vietati scommesse e combattimenti tra animali di qualsiasi tipo;
- k) trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei bauli ciechi delle auto;

- l) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei: gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, con la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi ed avere adeguata areazione e la possibilità di garantire l'abbeveraggio degli animali;
- m) condurre animali a guinzaglio tramite veicolo ex art. 46 Codice della Strada;
- n) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
- o) detenere sul ghiaccio animali vivi, quali aragoste, astici ed altri crostacei;
- p) utilizzare e detenere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli, al di fuori dell'attività di derattizzazione;
- q) su tutto il territorio comunale l'esposizione e la vendita di animali colorati artificialmente.

Chiunque detenga un animale a qualsiasi titolo è tenuto a garantire l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario.

Chiunque assista o determini l'investimento di un animale è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL ovvero agli Organi di Polizia ovvero ad un Servizio di Vigilanza Zoofila autorizzato affinché venga attivato il necessario soccorso in base a quanto disposto dal Codice della Strada.

#### **Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

È fatto divieto sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio dell'attività venatoria.

A maggior precisazione, per i piani di controllo previsti dalla L.N. 157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche, i metodi usabili devono essere assolutamente coerenti con le leggi summenzionate, selettivi e rispettosi delle specie non bersaglio.

#### **Art. 11 - Abbandono di animali**

È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona, alloctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

#### **Art. 12 – Tutela degli habitat, attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica**

Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere valutati interventi mirati al fine di limitare gli investimenti.

Nel caso in cui sia necessario, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento stradale, dovranno essere predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto il manufatto stradale; contemporaneamente dovranno essere posizionate barriere anti-attraversamento per impedire agli stessi l'invasione della carreggiata.

Nelle zone di cui ai commi 1 e 2 potrà essere installata apposita cartellonistica che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie preferenziale per la quale l'attraversamento è stato realizzato.

L'Amministrazione comunale può promuovere l'installazione di segnalatori luminosi lungo le strade oggetto di attraversamento della fauna selvatica al fine di tutelare l'incolumità delle persone, degli animali e dei mezzi.

I pannelli fonoassorbenti collocati ai margini delle vie di comunicazione devono essere realizzati con materiali colorati e non riflettenti e con chiare sagome di rapaci diurni.

Gli interventi di ripristino e manutenzione di bacini idrici, invasi e corsi d'acqua non devono avvenire nei mesi da febbraio a maggio al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo e la migrazione degli anfibi. Nel caso di realizzazione di invasi e piscine gli stessi devono essere opportunamente protetti ed è obbligatoria l'installazione di idonee rampe di risalita - del tipo skamper ramp – per la fauna selvatica.

Il Comune di Calderara di Reno regola gli interventi di ristrutturazione edilizia su vecchi fabbricati nei periodi di nidificazione dell'avifauna.

Nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie è auspicabile l'installazione di apposite strutture per il riparo dei chirotteri (pipistrelli) e almeno un nido artificiale per rondini, rondoni e balestrucci.

L'Amministrazione comunale si impegna a promuovere l'adozione di provvedimenti necessari per la messa in sicurezza per l'avifauna di tutte le nuove linee elettriche e di quelle esistenti in caso di manutenzione straordinaria.

### **Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

All'interno di tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Calderara di Reno possono accedere tutti gli animali d'affezione, con le modalità previste nei commi successivi.

Possono accedere i cani:

- a) di piccola taglia, muniti di guinzaglio e museruola, tenuti in braccio o in apposite gabbie o contenitori protetti delle dimensioni massime di cm 50x30x30;
- b) di taglia maggiore con guinzaglio e museruola.

Gli altri animali d'affezione possono viaggiare sui pubblici mezzi di trasporto se trasportati all'interno di appositi contenitori, tenendo conto dei limiti dimensionali di cui al precedente comma.

Gli animali non devono ingombrare gli accessi di salita e discesa.

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve avere cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno agli altri passeggeri o al mezzo stesso.

I cani guida che accompagnano i passeggeri non vedenti possono sempre accedere ai mezzi pubblici, ai sensi della Legge n.37/74, modificata dalla Legge n.60/06.

#### **Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali**

E' vietato, sul territorio comunale, utilizzare animali di qualsiasi tipo e specie per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali utilizzati in violazione del comma 1 sono sequestrati e confiscati secondo le modalità disposte dalla vigente normativa.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza. Gli animali saranno ricoverati presso la struttura di ricovero convenzionata con il comune in attesa dei necessari accertamenti sanitari ed amministrativi o affidati in custodia temporanea a privati ritenuti idonei.

#### **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, omaggio**

È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

#### **Art. 16 - Esposizione di animali**

E' vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

In qualsiasi attività commerciale non di settore, in luoghi e locali pubblici, è vietato utilizzare ed esporre animali vivi, a titolo di richiamo ed attrazione, salvo acquari.

E' espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.

È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita, secondo le prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale.

È fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono venduti e di fornire la corretta identificazione e registrazione degli animali, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore.

### **Art. 17 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni marini; Cetacei (tutte le specie); Rapaci notturni e diurni.

Il divieto di cui al comma 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.

Fermo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 è fatto comunque obbligo ai circhi attendati nel territorio del Comune di Calderara di Reno (BO) con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- rispettare i requisiti strutturali come da Delibere della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 e s.m.i.;
- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge 150/1992 e s.m.i.;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- tenere a opportuna distanza animali tra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e di gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda/predatore;
- garantire che le strutture godano di arricchimenti ambientali e siano collocate in modo da non consentire a terzi il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo;
- esporre gli animali al pubblico esclusivamente negli orari di spettacolo e/o intrattenimento, ossia durante l'esibizione dei medesimi e solo all'interno della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

La struttura che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare alla domanda:

1. documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
2. elenco completo ed aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
3. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
4. dichiarazione che attesta la capacità di assicurare l'assistenza veterinaria oppure dichiarare il nominativo del medico veterinario che assicura l'assistenza veterinaria;

5. planimetria con data e firma;
6. piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi.

#### **Titolo IV - CANI**

##### **Art. 18 – Detenzione cani, attività motoria e rapporti sociali**

Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

I cani custoditi in un box devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere di almeno 45 minuti l'una. Tale obbligo non sussiste qualora dal box si acceda ad un recinto con una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 20.

Nei centri urbani, i cani devono essere condotti al guinzaglio dal loro proprietario o altro detentore, e dotati di museruola in caso di manifesta e comprovata aggressività.

I cani possono essere lasciati liberi all'interno di aree di sgambamento appositamente destinate, e predisposte dal Comune identificate da apposita cartellonistica.

Il Comune, su proposta dell'Azienda Usl, per particolari e circostanziati motivi inerenti lo stato comportamentale dell'animale, ai sensi della L.R. 5/2005 e della Delibera di Giunta Regionale 647/2007 può disporre, con ordinanza, specifiche precauzioni idonee per garantire la tutela di terzi.

##### **Art. 19 - Divieto di detenzione a catena o similari**

È vietato detenere cani legati. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena non inferiore a otto metri, (misurati con la catena posta a terra): la catena dovrà essere scorrevole su di un cavo aereo - di lunghezza non inferiore a m. 4 - e dotata di due moschettoni rotanti alle estremità per evitare lo strangolamento, evitando in ogni modo che si attorcigli attorno ad un palo o albero, compromettendo i liberi movimenti del cane. In ogni caso, dovrà essere consentito al cane di sdraiarsi, di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. Infine, il collare del cane deve essere morbido e non del tipo "a strangolo".

È inoltre vietato isolare i cani senza la possibilità di accesso all'esterno in rimesse, cantine o soffitte, oppure segregarli in terrari o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento senza la possibilità di accesso all'esterno.

### **Art. 20 - Dimensioni e caratteristiche dei box detenuti dai privati**

Per ogni cane, fino a 10 kg. di peso, la superficie di base del box, opportunamente inclinato per il drenaggio, dovrà essere adeguato alla taglia del cane e comunque non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9. Per cani di peso superiore la superficie prevista è di 15 mq.

Per ogni cane in più si aggiungeranno 3 mq. per i cani fino a 10 kg, e 6 mq per i cani di peso superiore. Ogni box non può contenere più di 2 cani. Sono esclusi gli eventuali cuccioli in fase di allattamento e svezzamento.

Deve essere prevista almeno una cuccia che dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati, oltre al tetto, ed essere rialzata da terra di almeno 10 cm; al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Devono essere garantite le uscite di cui all'art. 18 comma 3.

I proprietari dei recinti per cani con dimensioni non superiori a 20 mq dovranno segnalare al comune tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allegando 4 fotografie del recinto entro 10 gg dal termine della costruzione dello stesso. I recinti di dimensioni superiori sono assoggettati alle norme edilizie vigenti. I recinti già in essere dovranno essere segnalati con le precedenti modalità entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le violazioni saranno perseguite a norma di legge.

I proprietari di cani o detentori devono provvedere a dare adeguata segnalazione della presenza di cani all'interno di giardini di proprietà confinanti con la pubblica via o con aree pubbliche. Inoltre le recinzioni delle proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree pubbliche, devono essere costruite o installate in modo tale da non permettere all'animale di scavalcarle od oltrepassarle, anche solo con il muso, per evitare di recare danno a terzi.

### **Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ove non sussistano divieti di accesso.

In tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico il guinzaglio non potrà avere una lunghezza superiore a 1,5 metri.

E' vietato l'accesso ai cani in aree predisposte per particolari scopi, come le aree giochi dei bambini, opportunamente segnalate da apposita cartellonistica.

### **Art. 22 - Aree e percorsi destinati ai cani**

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, deve essere prevista l'individuazione di aree destinate a sgambamento, mediante appositi cartelli e recinti, dotate anche delle opportune attrezzature. La loro

realizzazione sarà svolta a cura dell'Amministrazione comunale. Il Comune si può avvalere della collaborazione gratuita di comitati spontanei per il miglioramento e il decoro delle aree di sgambamento, previo accordo con gli uffici competenti.

Il Comune assicura l'allacciamento delle aree di sgambatura all'acqua corrente, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, compresi gli elementi vegetali e agli arredi e assicura lo svuotamento dei cestini porta rifiuti.

Nelle aree attrezzate i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio o museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola. Negli appositi spazi destinati alla sgambatura ed individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, i cani possono muoversi senza guinzaglio ma sotto il costante controllo degli accompagnatori, che rimangono responsabili di eventuali danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali. In tali aree possono accedere bambini minori di anni 12 solo se accompagnati da un genitore o altra persona adulta e sotto la loro stretta sorveglianza.

E' vietato, all'interno di tutta l'area:

- a) somministrare cibo ai cani;
- b) svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia);
- c) far compiere giochi che possono eccitare i cani al punto da farli azzuffare tra loro.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è obbligo dei possessori/accompagnatori dei cani di:

- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
- c) non introdurre, in tutta l'area, mezzi motorizzati e/o biciclette.

In ogni caso è fatto obbligo l'utilizzo, in zone affollate, della museruola per i cani di grossa taglia e ritenuti pericolosi secondo l'elenco compreso nell'ordinanza ministeriale 27/08/2004 e provvedimenti seguenti.

Si consiglia la stipula di un'apposita assicurazione, che resta in ogni caso obbligatoria per i cani ritenuti pericolosi secondo l'elenco compreso nell'ordinanza su citata e provvedimenti seguenti.

### **Art. 23 - Accesso in pubblici esercizi**

I cani, accompagnati dal proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere, tenuti al guinzaglio:

- negli uffici pubblici comunali,
- nei locali pubblici,
- nei pubblici esercizi.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, dovrà disporre di apposita museruola, l'accesso ai locali dovrà avvenire con museruola applicata nei locali particolarmente affollati o rumorosi. Negli altri casi l'uso della

museruola è comunque consigliato. Sarà inoltre cura del conduttore dell'animale far sì che questi non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno a persone o cose.

E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande vietare l'accesso ai cani: nel caso, è onere del gestore segnalare in maniera chiara tale divieto all'ingresso del locale, fermo restando che deve comunque sempre essere garantito l'accesso al cane guida che accompagna un non vendente, o un non udente.

Le regole di accesso ai cani nei negozi di vendita di alimenti e all'interno dei reparti alimentari dei supermercati devono essere stabilite in primis dal responsabile legale dell'esercizio, sulla base dell'attività svolta e in base alle valutazioni condotte per verificare che sussistano le condizioni necessarie. Qualora l'esercente consenta l'ingresso degli animali negli spazi di vendita (questo deve essere noto all'ingresso dell'attività), infatti, deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza.

#### **Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di cani, durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé l'apposita paletta o sacchetti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta agli incaricati della vigilanza di cui all'art. 40.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.

#### **Art. 25 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali**

Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

a) recisione delle corde vocali

b) taglio delle orecchie

c) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.

Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

#### **Art. 26 - Struttura di ricovero per cani**

Il ricovero e la custodia di cani randagi e vaganti sul territorio comunale, di cani per i quali la normativa vigente in materia prescrive l'obbligo di custodia, sono assicurati dal Comune di Calderara di Reno attraverso apposita struttura di ricovero individuata mediante convenzione in cui sono definiti i servizi appaltati con strutture pubbliche o private che rispettino i requisiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

### **Titolo V - GATTI**

#### **Art. 27 – Gattile e la gestione**

Ai sensi delle leggi vigenti il gattile è una struttura di proprietà del Comune di Calderara di Reno, sita attualmente in via O. Finelli n. 7, il cui rifugio è riservato a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline, ovvero incapaci di vivere autonomamente sul territorio nonché quei felini ammalati o disabili che non siano autosufficienti.

Il Gestore è l'associazione che gestisce in convenzione la struttura per conto del Comune di Calderara di Reno. Svolge la sua attività nel rispetto della normativa vigente e della convenzione sottoscritta con il competente ufficio comunale.

Il Gestore del Gattile garantisce le seguenti attività: l'identificazione e registrazione dei gatti introdotti, la promozione delle adozioni, la fornitura giornaliera ed adeguata di vitto ed ogni altro genere di assistenza ai felini della struttura, l'assistenza veterinaria, la pulizia e disinfezione della struttura, l'apertura al pubblico del gattile secondo il regolamento del gattile approvato dall'amministrazione comunale.

Il Gestore dovrà assicurare inoltre i seguenti servizi: soccorso, cattura, assistenza e trasporto, tramite idonei veicoli attrezzati, dei gatti che abbiano le necessità di tali servizi anche al di fuori del Gattile.

La gestione del Gattile comprende l'attività di censimento delle colonie feline libere presenti sul territorio comunale, identificandone un referente per ognuna, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia.

#### **Art. 28 - Colonie feline**

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti liberi, ovvero che vivono in libertà, che frequentano abitualmente lo stesso luogo. L'habitat di colonia felina è identificato come qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Fatto salvo che ogni animale libero sul territorio comunale è sotto la tutela del Sindaco, una colonia felina è censita dal Comune ai fini della gestione, quando un animale libero diventa stanziale in un luogo.

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Calderara di Reno che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I comma dell'articolo 638 del Codice Penale.

Il referente di colonia felina è il cittadino, adeguatamente formato, che si occupa dell'accudimento e collabora alla tutela dei gatti di una colonia.

Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità: la cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari, viene effettuata dal gestore del gattile comunale, anche in collaborazione con il referente della colonia stessa.

Eventuali trasferimenti delle colonie potranno essere effettuati dal gestore del gattile comunale, in collaborazione con il referente della colonia, con i Servizi Veterinari dell'Ausl di competenza e di concerto con il Comune di Calderara di Reno.

#### **Art. 29 – Gestione delle colonie feline da parte dei referenti**

Il referente di colonia felina si occupa di: tenere sotto controllo lo stato di salute e di alimentazione dei gatti, mantenere in buone condizioni igieniche i punti di alimentazione, segnalare al gestore del gattile comunale la presenza di gatti idonei alla sterilizzazione e segnalare al gestore del gattile comunale la comparsa di nuovi gatti. Nel caso in cui il referente sia riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali, o per altri fatti gravi accertati, perde l'autorizzazione alla gestione della colonia e quest'ultima sarà affidata ad un nuovo referente o controllata ad interim dal gestore del gattile stesso.

E' fatto divieto di attirare volontariamente all'interno della colonia felina gatti di proprietà lasciati liberi di uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio. Nel caso il referente noti la presenza di un nuovo gatto, deve comunicarlo al gestore del gattile comunale che si occuperà di svolgere le attività necessarie alla sua registrazione e sterilizzazione.

#### **Art. 30 - Compiti dell'Azienda Sanitaria**

Il Comune collabora (mediante convenzioni, accordi, ecc...) con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e/o con veterinari privati per la sterilizzazione dei gatti liberi, femmine e maschi, appartenenti alle colonie censite.

## Titolo VI - VOLATILI

### **Art. 31 - Detenzione di volatili**

I volatili (escluse le specie regolamentate da apposite leggi sull'attività venatoria ed esotiche), per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, esclusi i soggetti che hanno subito imprinting diverso.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere tenute in idonee condizioni igieniche.

E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

E' fatto divieto di mantenere i volatili legati al trespolo.

I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti, inoltre dovranno essere mantenute le condizioni di alternanza di illuminazione della giornata (giorno/notte), nonché di areazione.

### **Art. 32 - Dimensioni delle gabbie**

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

1. fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere di tre volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande, auspicando che il proprietario o detentore scelga una misura della voliera che arrivi a 5 volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due misure non possono essere inferiori alla metà della prima;
2. per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate del 30%.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

### **Art. 33 - Divieto di alimentazione incontrollata**

Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dal presente Regolamento è vietato alimentare in maniera incontrollata gli animali che vivono allo stato selvatico nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in aree private, al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari che interessino la comunità, salvo appositi distributori di cibo selettivo che consentono la sola fruizione da parte di volatili di piccola taglia.

Sono ammessi interventi di alimentazione legati a piani di controllo della popolazione.

Qualora i colombi terraioli o altri volatili con la loro eccessiva presenza siano causa di inconvenienti igienico sanitari o qualora risultino portatori o affetti da malattie infettive, il Comune su parere dell'Azienda USL consente l'attuazione di piani di controllo delle popolazioni di volatili.

I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati ad evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili e altri animali nocivi o molesti all'interno degli edifici, nei sottotetti, cornicioni marcapiani e altri luoghi di appoggio, ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali. In particolare in caso di manutenzione degli immobili esistenti, risulta necessario:

1. chiudere gli accessi (con opere murarie permanenti o reti metalliche a filo parete, preferibilmente elettrosaldate) e procedere all'installazione di dissuasori;
2. evitare di mantenere accessi in sottotetti, cornicioni, in prossimità di impianti termici e di raffrescamento, etc. atti all'insediamento e nidificazione da parte di piccioni e altri volatili;
3. chiudere con vetri eventuali abbaini e finestre, in edifici abbandonati e non, in caso siano presenti nidificazioni di piccioni;
4. evitare di mantenere luoghi ove possa aver luogo lo stazionamento del piccione;
5. mantenere vani aperti, qualora sia possibile la chiusura dei medesimi;

In caso sia presente una criticità igienico sanitaria tali interventi possono essere richiesti obbligatoriamente dal Comune anche tramite ordinanza, se proposta dall'Azienda USL o in caso si ravvisino le condizioni.

I proprietari, i conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati devono effettuare altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano e disinfestazione.

## **Titolo VII - ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE ACQUATICHE**

### **Art. 34 - Detenzione di specie animali acquatiche**

Gli animali appartenenti a specie acquatiche devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

### **Art. 35 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati, ed in ogni caso la capienza non potrà essere inferiore a 30 litri d'acqua.

È vietato l'utilizzo e la vendita di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente; all'interno dell'acquario deve essere presente arredo atto a fornire un luogo di rifugio.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **Titolo VIII – RETTILI E ANFIBI**

### **Art. 36 - Detenzione di rettili e anfibi**

Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.

Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.

### **Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e gabbie**

Acquari, terracquari e gabbie (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.

I contenitori devono presentare internamente angoli e bordi arrotondati e superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.

I contenitori devono riprodurre gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.

I contenitori devono presentare un sistema di areazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.

Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, e l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza e la larghezza dei contenitori devono rispondere entrambe ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi, sauri e loricati, 300 % della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 70 % della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); tartarughe, 500 % della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).

Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori a cm 60x40, altezza cm 35 (incremento del 30% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo).

I contenitori che detengono specie con abitudini anfibie devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.

Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro

la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.

## **Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 38 – Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.

Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 150,00 a € 450,00.

Le violazioni dell'art. 14 comportano ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, la confisca amministrativa degli animali. E' sempre disposto il sequestro amministrativo dell'animale il quale, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 571/1982, può essere affidato in custodia temporanea anche a privati ritenuti idonei.

Il Comune, in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 17, ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi ovvero il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

Per le inosservanze delle norme di cui agli artt. 21, 22, 23 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 24 comma 2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di una somma da da € 50,00 a € 200,00.

Chiunque, in caso di incidente stradale, comunque ricollegabile al proprio comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) non si attenga al previsto obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno è punito oltre che con le sanzioni amministrative previste dall'art. 189 comma 9-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) con una sanzione da € 200,00 e € 500,00.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale qualora gli atti commessi possano concretizzare violazioni alle leggi penali si procederà d'ufficio.

### **Art. 39 – Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali, proventi e sanzioni.**

L'amministrazione promuove programmi di informazione ed educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico.

I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e delle Associazioni animaliste e zoofile locali.

Almeno il 50% dei proventi delle sanzioni comminate saranno destinate ad attività di tutela e promozione del benessere animale, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 5/2005.

### **Art. 40 – Organi di Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento compete all'Amministrazione Comunale che si avvale del proprio Corpo o Servizio di Polizia Locale e dei Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina previsti dall'art. 13 della L.R. n. 27/2000 e s.m.

La Vigilanza compete inoltre agli Organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria di cui l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, al Corpo di Polizia Locale Metropolitana di Bologna, al personale dei Servizi di vigilanza e prevenzione dell'AUSL, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Zoofile volontarie o effettive delle Associazioni zoofile o protezionistiche riconosciute giuridicamente aventi qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 6 della L. 189/2004 ovvero da leggi nazionali e/o regionali in materia, ognuno per le proprie competenze come da dicitura inserita nel rispettivo Decreto di nomina.

### **Art. 41 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

E' abrogato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il "Regolamento comunale per la tutela, salvaguardia e protezione degli animali", approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 21/04/2004 ed è in vigore dal 09/05/2004.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono altresì tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.